

STATUTO FISASCAT CISL REGIONALE TOSCANA

Articolo 1 – Costituzione

La Federazione Sindacale Regionale Fisascat Cisl della Toscana ha sede in Firenze Via Benedetto Dei n° 2/a e costituisce l'articolazione Regionale della Federazione Italiana Sindacati Lavoratori Addetti Servizi Commerciali Affini e del Turismo (FISASCAT) ai sensi dell'art. 6 dello Statuto della Fisascat Cisl Nazionale.

La Fisascat Cisl Regionale della Toscana si richiama e si ispira ai principi ed agli scopi della Federazione Italiana Sindacati Lavoratori Addetti Servizi Commerciali Affini e del Turismo (FISASCAT) enunciati nello Statuto di quest'ultima ed aderisce alla CISL.

Articolo 2 - Scopi

La Federazione organizza, rappresenta e tutela i lavoratori dipendenti da Aziende appartenenti ai seguenti settori:

a) attività commerciali ed affini;
b) ospitalità, ristorazione e turismo;
c) servizi vari, addetti al culto, ippica e addetti totalizzatori, case da gioco, bingo, agenzie di scommesse, dipendenti e/o iscritti lavoratori di istituzioni e imprese siano esse private o cooperative, che forniscono servizi socio/assistenziali, dipendenti civili delle Basi Americane e NATO, collaboratrici familiari, dipendenti e/o soci lavoratori di imprese siano esse private o cooperative esercenti l'attività di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione, sanificazione ambientale, piccola manutenzione all'interno di mostre, negozi, uffici ed in genere aree locali pubblici e privati, compresi piazzali e reparti industriali, attività del Terziario:

c1 - di servizio:

- alle imprese
- al mercato
- alle strutture immobiliari
- ai settori economici

c2 - di assistenza:

- ai soggetti sociali
- alla persona
- al culto

c3 - di sicurezza:

- per la persona
- per beni materiali
- per organizzazioni internazionali

c4 - di svago:

- individuale
- collettivo

c5 - di promozione:

- per le imprese
- per le associazioni

- per il mercato
- di beni materiali
- c6 - di trattamento e cura:
 - di estetica
 - alla persona
 - di riabilitazione
 - di prevenzione

d) Attività del terziario professionale, Attività ausiliarie della distribuzione, Agenti/Rappresentanti di commercio, Viaggiatori e Piazzisti, Terziario avanzato, Telelavoro, Lavoro Interinale, Lavoro Parasubordinato, Alte professionalità.

Articolo 3 – Iscrizione alla Fisascat

Possono iscriversi alla Fisascat tutti i lavoratori, operanti nei settori di cui all'art.2 del presente Statuto, indipendentemente dalle proprie opinioni politiche e concezioni religiose.

L'iscrizione alla Federazione deve costituire espressione di una scelta libera ed individuale di ciascun lavoratore che di essa condivide principi e finalità.

Articolo 4 – Compiti

Alla Federazione Regionale compete assumere le iniziative, nell'ambito regionale, per realizzare le scelte politiche e i programmi di attività della Fisascat nonché assicurare la presenza della Federazione negli Enti e Organismi regionali di interesse e competenza categoriale.

Articolo 5 – Funzioni

La Federazione Regionale Fisascat Cisl della Toscana esplica per quanto le compete e in quanto compatibili a livello regionale, le funzioni indicate nell'art. 3 dello Statuto della FISASCAT Nazionale.

In particolare la Fisascat Cisl Regionale della Toscana:

- a) sviluppa, d'intesa con la Federazione Nazionale, il Coordinamento a livello regionale in ordine alle politiche economiche riguardante i settori inquadrati nella Federazione ricadenti nelle competenze della Regione;
- b) promuove lo scambio di informazioni ed esperienze nonché il coordinamento operativo, d'intesa con le Strutture Comprensoriali in ordine alle politiche contrattuali, allo scopo di armonizzare la gestione delle vertenze nei contenuti e nelle strategie negoziali;
- c) promuove, sempre d'intesa con la Federazione Nazionale, la costituzione ed il rafforzamento delle strutture territoriali di categoria, l'espansione del tesseramento, l'attività formativa ed il potenziamento dei quadri;
- d) rappresenta l'Organizzazione di categoria, per quanto di propria competenza:

- ❖ nei confronti delle Associazioni dei datori di lavoro del settore eventualmente costituite a livello regionale;
- ❖ nei confronti dei poteri pubblici e delle istituzioni regionali, per le materie di competenza categoriale ed esercita, coordinandola con i territori interessati, la titolarità della contrattazione decentrata quando la controparte è regionale.

- e) stipula contratti, accordi e protocolli collettivi di lavoro regionali con le controparti, che interessano i settori rappresentati e inquadrati;
- f) Cura la costituzione, la gestione e lo sviluppo degli enti paritetici o bilaterali regionali d'emanazione contrattuale, secondo le specifiche finalità statutarie ed in raccordo con la Fisascat Cisl Nazionale.

Articolo 6 – Diritti e doveri degli iscritti

Gli iscritti alla Fisascat hanno diritto a partecipare alla elaborazione delle linee di politica sindacale della Federazione, ad eleggere i propri rappresentanti sul luogo di lavoro ed i propri delegati alle successive istanze congressuali.

Essi hanno inoltre il diritto a ricevere tempestivamente la tessera di iscrizione al sindacato, ad essere tutelati nei propri diritti e ad usufruire, in modo privilegiato rispetto ai non iscritti, dei servizi dell'Organizzazione.

Gli iscritti hanno diritto ad essere adeguatamente informati e coinvolti nelle decisioni che li riguardano e ad esercitare il diritto di critica nei confronti dei dirigenti sindacali nei limiti previsti dal presente statuto ed in termini democraticamente e civilmente corretti.

Ogni iscritto ha il dovere di essere coerente con i valori richiamati nel presente statuto, ad operare nell'attività sindacale in coerenza con le decisioni assunte dagli organismi statutari ed a partecipare all'attività sindacale.

Ogni iscritto ha l'obbligo di pagare i contributi d'iscrizione al sindacato con le modalità e nell'ammontare definiti dalla categoria di appartenenza.

L'appartenenza alla Fisascat si acquisisce all'atto del ritiro della tessera confederale munita dell'emblema della Federazione di categoria.

Il rilascio della tessera all'iscritto avviene a seguito della delega per la trattenuta dei contributi da parte dell'azienda o mediante richiesta al collettore nell'ambiente di lavoro oppure alla Federazione Territoriale presso i suoi uffici e recapiti.

E' dovere degli iscritti uniformarsi alle delibere degli Organismi della Federazione.

Articolo 7 – Gli organismi regionali

Sono Organismi della Fisascat Cisl Regionale della Toscana:

- Il Congresso Regionale;
- Il Consiglio Regionale;
- La Segreteria;
- Il Collegio dei Sindaci.

Articolo 8 – Il Congresso Regionale

Il Congresso Regionale si riunisce in via ordinaria ogni quattro anni in corrispondenza con la convocazione del Congresso Nazionale, nel rispetto del regolamento approvato dal Consiglio Generale della Fisascat.

Articolo 9 - Il Consiglio Generale Regionale

Il Consiglio Generale Regionale della Fisascat della Toscana è composto da n. 52 componenti

Esso:

- Definisce gli indirizzi di massima dell'attività sindacale ed organizzativa sulla base delle deliberazioni del Congresso della Fisascat Cisl Regionale della Toscana;
- può deliberare di costituire nel proprio seno un esecutivo stabilendo: composizione, compiti e funzioni con riferimento ai criteri previsti dallo Statuto della Fisascat Cisl Nazionale;
- approva i bilanci preventivi e consuntivi della Fisascat Cisl Regionale della Toscana;
- designa i rappresentanti di diritto nel Consiglio Generale Nazionale della Fisascat Cisl in base alle norme del Regolamento di attuazione dello Statuto della Fisascat Cisl Nazionale e della Usr Cisl di appartenenza;
- Recepisce gli eventuali adeguamenti allo Statuto della Fisascat Cisl Nazionale e della Cisl.

Le competenze e le modalità di funzionamento degli organismi di cui al presente articolo sono stabilite dai rispettivi statuti e regolamenti regionali o interregionali.

Articolo 10 – La Segreteria Regionale

La Segreteria Regionale è composta da :

- a) Segretario Generale Regionale;
- b) un Segretario Generale Aggiunto se deliberato dal Consiglio Generale;
- c) Segretari.

Il Consiglio Regionale, in armonia con quanto previsto in materia dallo statuto e dal regolamento di attuazione della FISASCAT e della CISL, determina la composizione ed il numero dei Segretari ed elegge, nel proprio seno e con votazioni separate e successive, i componenti la Segreteria come previsto ai punti a, b, e c del presente articolo.

La Segreteria Regionale rappresenta la Fisascat Cisl Regionale della Toscana nei confronti dei terzi e delle Pubbliche Autorità di propria competenza.

Essa risponde collegialmente di fronte ai superiori organismi deliberanti della gestione del patrimonio finanziario della Fisascat Cisl Regionale della Toscana.

Essa prende tutte le misure e le iniziative atte ad assicurare il normale funzionamento della Federazione stessa, attuando le decisioni dei superiori organismi deliberanti.

Predisporre per il Congresso la relazione programmatica ed il bilancio da sottoporre al Consiglio Generale Regionale.

Il Segretario Generale Regionale ha la rappresentanza legale della Federazione; ad esso spetta inoltre il compito di promuovere e coordinare l'attività della Segreteria. In caso di suo impedimento, il Segretario Aggiunto, se eletto, lo sostituisce a tutti gli effetti.

I Segretari Regionali hanno la responsabilità di settori di attività federale.

Articolo 11 – Il Collegio dei Sindaci

Il Collegio dei Sindaci della Fisascat Cisl Regionale della Toscana provvede al controllo amministrativo e adempie alla sua funzione in coerenza con le norme del presente statuto, del relativo regolamento e degli ulteriori regolamenti.

Esso partecipa alle sedute del Consiglio Generale Regionale con voto consultivo; a mezzo del suo Presidente riferisce periodicamente sull'andamento amministrativo sia alla Segreteria Regionale che al Consiglio Generale Regionale della Fisascat Cisl della Toscana; risponde della sua azione dinanzi al Congresso.

Il Collegio dei Sindaci è composto da cinque componenti di cui tre effettivi e due

supplenti.

Essi sono eletti dal Congresso e non sono revocabili nel corso del mandato congressuale. Nelle votazioni si esprimono tre preferenze.

Risultano eletti componenti effettivi del Collegio dei Sindaci i tre candidati che hanno riportato in sede congressuale il maggior numero di voti.

I due candidati che seguono immediatamente nella graduatoria dei suffragi fanno parte quali componenti supplenti.

Qualora venga a mancare, per dimissioni o altra causa, uno dei due componenti effettivi subentra il candidato che ha riportato il maggior numero di voti ed il posto di componente supplente sarà conferito al candidato non eletto che abbia riportato il maggior numero dei suffragi. Qualora non sussistano i candidati non eletti, il Consiglio Generale provvede alla integrazione del Collegio e, nel caso di più candidature, risulterà eletto chi ha riportato più voti.

Il Consiglio Generale Regionale, nella prima riunione dopo il Congresso, nomina il Presidente, scegliendolo tra i componenti effettivi, tenuto conto dei requisiti e/o titoli di specifica competenza professionale.

Qualora la vacanza riguardi il Presidente, il Consiglio Regionale ne nomina uno ex-novo, scegliendo tra gli iscritti o non iscritti che abbiano requisiti e/o titoli di specifica competenza professionale. E' inoltre incompatibile la carica di sindaco di un organismo con quella di Sindaco di un altro organismo, eccettuate le ipotesi in cui la carica sia esercitata all'interno delle strutture territoriali e regionali di Federazioni e/o confederali.

Articolo 12 - Commissariamento

Nei casi di gravi violazioni dello Statuto della Fisascat, il mancato rispetto delle decisioni degli Organismi della Federazione sulle scelte fondamentali di politica economica e contrattuale, di violazione delle norme contributive da parte delle Strutture Regionali o Territoriali, nonché nel caso di grave inefficienza delle strutture stesse, il Comitato Esecutivo della Fisascat Nazionale, a maggioranza dei due terzi dei presenti, può con provvedimento motivato e su adeguata istruttoria e contestazione, disporre lo scioglimento degli Organismi e la nomina di un Commissario.

Analoghi provvedimenti motivati possono essere adottati con identica procedura dal Comitato Esecutivo nei confronti delle FSR/Interregionale e delle FST.

Negli stessi casi di cui al 1° comma il comitato Esecutivo può con la stessa procedura disporre la sospensione delle rappresentanze regionali o territoriali dal diritto di partecipazione agli organismi federali ai vari livelli di competenza di cui facciano parte. La durata massima di sospensione è di 4 mesi.

Il provvedimento è immediatamente esecutivo e va trasmesso contemporaneamente al Collegio dei Probiviri, il quale dovrà provvedere, entro il termine di 15 giorni, alla ratifica di legittimità. La mancata pronuncia entro il termine equivale a ratifica.

Negli stessi casi e con le medesime procedure di cui ai commi precedenti del presente articolo e del Regolamento, può essere nominato un commissario "ad acta" per lo svolgimento di funzioni specifiche munito di poteri necessari, senza ricorrere allo scioglimento degli organismi.

I provvedimenti di cui ai precedenti commi, possono essere decisi dalla Federazione Nazionale con l'osservanza di quanto stabilito nel dettato del presente articolo e del Regolamento.

E' ammesso il ricorso, nel termine perentorio di 15 giorni, al collegio Confederale dei Probiviri per la verifica di legittimità.

Articolo 13 - Reggenza

Allorché un Organismo della Federazione Regionale Fisascat Cisl della Toscana risulti carente di uno o più dirigenti e gli organismi stessi ritengano di non essere in grado, temporaneamente, di dar luogo alla sostituzione, gli stessi possono richiedere alla Segreteria Nazionale che venga nominato un Reggente che può essere estraneo all'Organismo stesso o anche alla Categoria.

La reggenza cessa al Congresso ordinario e può cessare precedentemente allorché l'Organismo sia nelle condizioni di eleggere il Dirigente, secondo le normali procedure statutarie, d'intesa con la Federazione Nazionale.

Articolo 14 - Incompatibilità

Per affermare l'assoluta autonomia della Fisascat e della CISL nei confronti dei partiti, dei movimenti e delle formazioni politiche, delle associazioni che svolgono attività interferenti, delle assemblee legislative e dei poteri esecutivi a tutti i livelli, sono stabilite con le cariche direttive ed esecutive, a qualsiasi livello (compresi i Sindaci ed i Probiviri) le seguenti incompatibilità:

- a) incarichi di Governo, Giunta Regionale, Provinciale, Associazioni di Comuni e Consorzi intercomunali, Comunali, Circoscrizionali, di quartiere e simili comunque denominati;
- b) candidature alle assemblee legislative Nazionali, Regionali, Provinciali, Associazioni di Comuni e Consorzi Intercomunali, Comunali, Circoscrizionali, di quartiere e simili comunque denominati.
- c) incarichi esecutivi e direttivi Nazionali, Regionali, Provinciali, Intercomunali, Comunali, Circoscrizionali, Sezionali e simili comunque denominati, in partiti, in movimenti e formazioni politiche nonché associazioni che svolgano attività interferenti con l'attività sindacale.

Per quanto riguarda le incompatibilità funzionali si fa riferimento a quanto previsto dal Regolamento di attuazione dello Statuto della Fisascat Cisl Nazionale.

Articolo 15 - Rotazioni e limiti di età

Al fine di favorire le rotazioni nelle responsabilità dirigenziali, Segretari Generali e segreterie a tutti i livelli, come importante fattore di democrazia sindacale, il periodo massimo entro cui è possibile ricoprire la medesima carica è:

- Di tre mandati (12 anni) per i segretari generali e i segretari generali aggiunti di USR/USI, UST, di Federazioni di categoria regionale e territoriale nonché per i componenti di segreteria a tutti i livelli di federazione confederale;
- Di due mandati più il terzo con il voto favorevole dei 2/3 dei votanti del Consiglio Generale, per i segretari generali di Federazione nazionale di categoria;
- Di due mandati (8 anni) per il segretario generale della struttura nazionale confederale.

Al fine di favorire terzietà e indipendenza delle funzioni di garanzia dei collegi di cui al capitolo V del presente statuto, il periodo massimo entro cui è possibile ricoprire la carica di Presidente, all'interno della stessa struttura, è di due mandati congressuali;

con apposita norma regolamentare viene fissato, in ogni struttura, il termine massimo di durata per lo svolgimento della funzione di componente degli stessi collegi che non può comunque superare i 3 mandati (12 anni).

Gli eletti in difformità alle norme contenute nel presente articolo sono automaticamente decaduti dalla relative cariche.

Il raggiungimento del 65° anno di età rappresenta causa di cessazione della carica di componente di Segreteria a qualsiasi livello.

I componenti delle segreterie possono mantenere la carica sino al 65° anno di età, a condizione che non siano titolari di pensione e indipendentemente dalla erogazione effettiva della stessa a seguito di rapporti di collaborazione o di lavoro subordinato attivati dall'interessato.

I dirigenti eletti in difformità alle norme contenute nel presente articolo sono automaticamente decaduti dalle relative cariche.

Articolo 16 – Eleggibilità

Gli iscritti con requisiti previsti dallo Statuto e dal Regolamento possono accedere alle cariche direttive della Fisascat Cisl Regionale alla sola condizione di avere una anzianità di iscrizione alla Cisl di almeno 1 anno.

Articolo 17 – Cooptazioni

Il Consiglio Generale Regionale ha facoltà di cooptare al proprio interno, con delibera adottata a maggioranza di due terzi dei componenti l'Organismo, nuovi componenti nel limite del 5% dei componenti gli organismi stessi.

A livello Regionale la FNP designa, in seno al Consiglio Generale Regionale, un proprio rappresentante, proveniente dalla stessa, con voto consultivo.

Articolo 18 – I servizi ai lavoratori

Per assicurare agli iscritti ed ai lavoratori una tutela individuale, familiare e sociale più efficace ed estesa e per consolidare il rapporto associativo con la Fisascat, la Federazione promuove la costituzione e la gestione di servizi vertenziali, assistenziali, previdenziali e fiscali, curandone la diffusione nel territorio.

Articolo 19 – Tesseramento e contribuzioni

L'adesione alla Fisascat Cisl sulla base di quanto previsto dall'art. 3 si realizza a mezzo di una quota contributiva annua, in misura percentuale, che comprende anche il costo della tessera. Sulla base di tale quota che viene fissata dai competenti organismi nazionali, la Federazione Territoriale rilascerà la tessera della CISL munita di emblema che è obbligatoria per tutti gli aderenti. La quota contributiva è intrasmissibile - ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte - e non rivalutabile. La tessera costituisce l'unico documento dell'adesione del lavoratore all'Organizzazione Sindacale. Il periodo di validità della tessera è fissato dal Comitato Esecutivo Confederale. La tessera deve essere completata, all'atto del rilascio all'aderente, con l'emblema della Federazione

Nazionale.

Articolo 20 – Scioglimento

Lo scioglimento della Federazione può essere pronunciato solamente dal Congresso Nazionale a maggioranza dei 3/4 dei voti rappresentati. In caso di scioglimento il Congresso Nazionale delibera la destinazione e l'impiego del patrimonio della Federazione.

La Fisascat Cisl Regionale della Toscana ha l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'associazione in caso di suo scioglimento per qualunque causa alla FISASCAT o ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della Legge 662 del 23/12/96 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 21 – Bilanci

La Fisascat Cisl Regionale della Toscana ha l'obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie e regolamentari predisposte dalla FISASCAT Nazionale e dalla CISL.

E' fatto divieto alla Fisascat Cisl Regionale della Toscana, di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Articolo 22 – Patrimonio

Il patrimonio della Fisascat Cisl Regionale della Toscana è costituito dai contributi degli iscritti e da tutti i beni mobili ed immobili ad essa pervenuti per qualsiasi titolo o causa ed ovunque siano dislocati nella sede della Fisascat Cisl Regionale della Toscana.

Finché dura la Fisascat Cisl Regionale della Toscana i singoli iscritti o gruppi di iscritti o le associazioni ad essa aderenti non possono chiedere le divisioni del fondo comune o patrimoniale né pretendere, in caso di recesso, quota alcuna per qualsiasi titolo anche sotto forma di restituzione di contributi in precedenza versati.

La Fisascat Cisl Regionale della Toscana e le federazioni territoriali o le persone che le rappresentano sono responsabili, per le obbligazioni da esse direttamente assunte, verso chiunque e non potranno, per qualsiasi titolo o causa o in specie per il fatto della dipendenza dalla Fisascat Cisl Regionale della Toscana, chiedere di essere sollevate dalla stessa.

Eventuali controlli di natura amministrativa o interventi di natura amministrativa o interventi di natura finanziaria disposti dalla Federazione Nazionale a favore delle Federazioni Regionali e Territoriali, costituiscono normale attività di assistenza propria della Federazione senza assunzione di corresponsabilità.

Articolo 23 – Applicazione dello Statuto

Lo Statuto della Federazione si attua attraverso:

- il Regolamento di attuazione dello Statuto della Fisascat Cisl Nazionale, che ne stabilisce le procedure e i criteri applicativi;

- Il presente Statuto dovrà essere conforme e non in contrasto con quello della Federazione Nazionale.

Le norme contrastanti sono nulle. La competenza a dichiarare la nullità è del Collegio dei Probiviri della federazione nazionale.

In ogni caso il Consiglio Generale Regionale della Fisascat Cisl della Toscana dovrà integrare ed adeguare il proprio statuto agli articoli dello Statuto Nazionale che esplicitamente lo prevedono.

Lo statuto dovrà essere inviato alla Federazione Nazionale per la verifica di conformità. Le eventuali indicazioni di adeguamento dovranno essere assunte nel primo Consiglio Generale successivo alla comunicazione della Federazione Nazionale.

La Fisascat Cisl Regionale della Toscana ed i singoli iscritti della FISASCAT devono attenersi alle norme del presente Statuto e dello Statuto e del Regolamento di attuazione della Fisascat Nazionale.

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme dello Statuto e del Regolamento della Fisascat Nazionale e della Cisl.

Firenze, 15 dicembre 2017